

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE "PROFESSIONE PSICOLOGO"

TITOLO I

L'ASSOCIAZIONE

ART.1

E' costituita con sede in Nocera Umbra (PG), Vocabolo Colle n. 11, una Associazione scientifico culturale denominata "Professione Psicologo", libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

ART.2

L'Associazione si costituisce per le seguenti finalità:

- a) Promuovere lo sviluppo scientifico e culturale della psicologia scientifica e delle sue applicazioni professionali;
- b) Favorire l'aggregazione e lo sviluppo della comunità professionale degli psicologi associati, anche attraverso azioni di rappresentanza;
- c) Sostenere l'attività professionale degli associati attraverso lo scambio di conoscenze, il mutuo aiuto, l'acquisizione di servizi e facilitazioni collettive, la promozione pubblica delle attività della associazione;
- d) Promuovere attività di ricerca, scambi culturali, professionali, attività di formazione permanente e continua negli ambiti della psicologia scientifica .

Per il raggiungimento dei predetti scopi l'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, ritenute di volta in volta necessarie ed utili nonché ogni attività economica e finanziaria attinente agli scopi sociali o ad essi comunque connessi.

TITOLO II

I SOCI

ART.3

Possano essere soci:

- a) Psicologi iscritti alla Sezione a o b dell'Albo Professionale degli psicologi che siano in possesso di laurea in psicologia
- b) Studenti dei corsi di laurea in psicologia propedeutici alla iscrizione all'albo Professionale degli Psicologi

Chi intende essere socio dovrà farne richiesta, dimostrando di possedere le qualità richieste al punto precedente e dichiarando di accettare incondizionatamente al presente statuto, al Consiglio direttivo che delibererà discrezionalmente in merito.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale nelle misure e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo per ciascuna delle due categorie di soci. Per l'anno 2014 la quota associativa annuadeterminata è di 20 Euro.

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa annuale o perdita dei requisiti di ammissione, espulsione per violazione agli obblighi statutari o derivanti dai regolamenti interni della associazione o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea o, infine per aver commesso fatti che gettino discredito sulla associazione o i suoi associati.

I provvedimenti di decadenza e di espulsione sono deliberati da Consiglio Direttivo.

TITOLO III

IL PATRIMONIO

ART.4

Il patrimonio dell'Associazione è composto dalle quote associative, dai contributi dei soci, da disposizioni testamentarie e donazioni, contributi dello Stato o di altri enti pubblici e privati, dagli avanzi di gestione destinati a patrimonio dal Consiglio Direttivo e dalle rendite dei beni pervenuti, a qualunque titolo, all'Associazione.

I fondi sono depositati presso la banca individuata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO, RENDICONTO E BILANCIO PREVENTIVO

ART.5

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno l'Assemblea approva il relativo rendiconto e il bilancio economico di previsione per l'esercizio in corso.

Gli avanzi di gestione di ciascun esercizio dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività previste dallo scopo sociale ed è vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione ai soci, nonché di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, eccetto nei casi previsti dalla legge.

TITOLO V

ORGANI STATUTARI

ART.6

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario.

ART.7

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo, ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo;
- c) la delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione;
- d) le delibere di modifica del presente statuto;
- e) l'adozione di regolamenti interni per l'esercizio delle attività sociali, in particolare relativamente alle funzioni di rappresentanza presso gli Organismi elettivi dell'Ordine professionale

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata per posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.

La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza di prima e, eventualmente, anche di seconda convocazione, nonché l'indicazione dell'ordine del giorno.

Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di suo impedimento il vice Presidente.

Ogni socio ordinario ha diritto di prendere parte all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto, eventualmente facendosi rappresentare da altro socio munito di delega scritta.

Non hanno diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei suoi membri.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle che riguardino modifiche allo statuto per le quali è richiesto il voto favorevole di due terzi dei soci effettivamente iscritti al momento della proposta.

ART.8

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è composto da 8 (otto) membri eletti. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rinominati.

Il Consiglio Direttivo:

- a) determina le linee generali di attività dell'Associazione, in coerenza con le sue finalità statutarie, e ne promuove e coordina l'attività;

- b) delibera in merito alle domande di ammissione dei soci;
- c) stabilisce l'entità della quote associative annue;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) delibera in ordine all'accettazione di eredità e donazioni, nonché all'acquisto e alla vendita di beni immobili;
- f) nomina, tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) componenti, mediante comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in caso di urgenza, con le medesime modalità e 2 (due) giorni di preavviso.

La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza e l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'attività dei membri del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo l'eventuale rimborso di spese anticipate in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ha facoltà di rilasciare procure generali o speciali e di nominare e revocare i difensori dell'Associazione avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente:

- a) convoca il Collegio Direttivo e ne assume la presidenza delle adunanze;
- b) sottopone al Collegio Direttivo le linee generali dell'attività dell'Associazione e ne cura l'attuazione;
- c) adotta ogni provvedimento che non sia di specifica competenza del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea

ART.10

Il Segretario:

- a) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione in conformità alle linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere e coordina l'attività dell'Associazione;
- c) provvede alla tenuta del libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché del libro dei soci.

TITOLO VI

ART.11

Tutte le controversie fra i soci relative al presente Statuto, alle deliberazioni del Consiglio direttivo o della Assemblea sono deferite a un Arbitro Unico, nominato dalla Assemblea , il quale procede secondo equità, senza formalità di procedura. La sede dell'Arbitrato è nella località di in cui ha sede dell'Associazione.

ART.12

Qualora per delibera dell'Assemblea o nei casi previsti dalla legge, si debba addivenire all'estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo della stessa è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, individuate dal Consiglio Direttivo.

ART.13

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile